



COMUNE CARONNO VARESINO

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

PUBBLICAZIONE DATI ai sensi art. 35 D.Lgs. 33/2013

Responsabile del Settore Edilizia privata e Urbanistica: arch. Micaela Hollrigl Bertini

(L'arch. Micaela Hollrigl Bertini è il responsabile unico di tutti i procedimenti di competenza del Settore Edilizia privata e Urbanistica)

Recapiti

Piazza Mazzini n. 2 – 21040 Caronno Varesino (Va)

Tel. 0331/980405 int. 1 (Municipio) – int. 4 (Edilizia privata) – Fax 0331/982074

Email Edilizia privata: ediliziaprivata@comune.caronnovaresino.va.it

Email Urbanistica: urbanistica@comune.caronnovaresino.va.it

P.E.C.: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it

Sito istituzionale: www.comune.caronnovaresino.va.it

Orari apertura al pubblico

Lunedì dalle 10.30 alle 12.30

Martedì dalle 10.30 alle 12.30

Giovedì dalle 16.30 alle 18.00

Modalità per effettuare i pagamenti, eventualmente necessari:

conto corrente postale n. 12084216 intestato “Comune Caronno Varesino servizio Tesoreria”

oppure

bonifico bancario presso il Tesoriere, Banco BPM S.p.A., IBAN: IT58A0503488230000000007001

Modulistica e ulteriori informazioni

<http://www.comune.caronnovaresino.va.it/edilizia-privata/>

<https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=012035&IdSU=Sue>

TIPOLOGIE di PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi art. 35 D.Lgs. 33/2013

DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI (procedura ordinaria)

Breve descrizione del procedimento

Si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi detenuti dall'ufficio.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere sempre motivata e il richiedente deve dimostrare la titolarità, o in prima persona o mediante delega del titolare.

Se vengono individuati soggetti controinteressati la pubblica amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso; decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

L'esame dei documenti e il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Riferimenti normativi

artt. 22, 23, 24 e 25 Legge n. 241/1990

D.P.R. n. 184/2006

Termine per la conclusione del procedimento

Trenta giorni, oltre ai termini per la consultazione degli eventuali controinteressati

DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI (cd. “accesso civico”)

Breve descrizione del procedimento

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Riferimenti normativi

art. 5 e art. 5-bis D.Lgs. n. 33/2013

Termine per la conclusione del procedimento

Trenta giorni, oltre ai termini per la consultazione degli eventuali controinteressati

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (CIL) per esigenze contingenti e temporanee

Breve descrizione del procedimento

E' richiesta per la realizzazione di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

Riferimenti normativi

art. 6, c. 1, lett. e-bis) D.P.R. n. 380/2001

Termine per la conclusione del procedimento

contestuale all'inoltro della comunicazione.

N.B.

Decorsi novanta giorni dalla realizzazione delle opere è richiesto anche l'inoltro della comunicazione di avvenuta rimozione

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)

Breve descrizione del procedimento

E' richiesta per gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/2001. (v. Tabella A – Sezione II - Edilizia – del D.Lgs. n. 222/2016, contenente l'elenco delle principali attività edilizie con l'individuazione della categoria di intervento e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte)

Riferimenti normativi

art. 3 e art. 6-bis D.P.R. n. 380/2001

D.Lgs. n. 222/2016

art. 17 D.Lgs. n. 128/2006

Termine per la conclusione del procedimento

Contestuale all'inoltro della comunicazione

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

Breve descrizione del procedimento

E' richiesta per:

- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.
- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori all'interno del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale.

- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.

(v. Tabella A – Sezione II - Edilizia – del D.Lgs. n. 222/2016, contenente l'elenco delle principali attività edilizie con l'individuazione della categoria di intervento e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte)

Riferimenti normativi:

art. 22 e art. 23-bis D.P.R. n. 380/2001

art. 19 Legge n. 241/1990

D.Lgs. n. 222/2016

Termine per la conclusione del procedimento:

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione, fatti salvi i casi in cui siano necessari altri atti di assenso; in tal caso si applicano le procedure previste dall'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001.

N.B.:

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA, il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, il Comune dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) alternativa al Permesso di Costruire

Breve descrizione del procedimento:

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

- gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

(v. Tabella A – Sezione II - Edilizia – del D.Lgs. n. 222/2016, contenente l'elenco delle principali attività edilizie con l'individuazione della categoria di intervento e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte)

Riferimenti normativi:

art. 23 e art. 23-bis D.P.R. n. 380/2001

art. 19 Legge n. 241/1990

D.Lgs. n. 222/2016

Termine per la conclusione del procedimento:

La SCIA alternativa al Permesso di costruire deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori e, nei casi in cui siano necessari altri atti di assenso, si applicano le procedure previste dall'art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001.

N.B.:

Il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro trenta giorni dalla data di inoltro della SCIA sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto

intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

E' comunque salva la facoltà di ripresentare la SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

PERMESSO DI COSTRUIRE

Breve descrizione del procedimento:

E' richiesto per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in particolare:

- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

(v. Tabella A – Sezione II - Edilizia – del D.Lgs. n. 222/2016, contenente l'elenco delle principali attività edilizie con l'individuazione della categoria di intervento e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte)

Riferimenti normativi:

art. 3, art. 10 e art. 20 D.P.R. n. 380/2001

Termine per la conclusione del procedimento:

Novanta giorni, esclusi i giorni necessari per presentare eventuali integrazioni

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

Breve descrizione del procedimento

Si tratta di un procedimento complesso che consente di ottenere il titolo abilitativo edilizio necessario per l'edificazione nelle aree per le quali le Norme tecniche del Piano delle Regole del PGT prescrivono l'attuazione mediante convenzionamento con l'Amministrazione comunale.

La convenzione, approvata con delibera del Consiglio comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

Riferimenti normativi

art. 28-bis D.P.R. n. 380/2001;

art. 46 L.R. n. 12/2005

Allegato 1 alle Norme tecniche del Piano delle Regole del PGT: schede Ambiti di Completamento (AC)

Termine per la conclusione del procedimento

Novanta giorni, esclusi i giorni necessari per presentare eventuali integrazioni, fatte salve le tempistiche necessarie per l'approvazione dello schema di convenzione da parte dell'Amministrazione comunale e per la successiva stipula della convenzione.

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

Breve descrizione del procedimento

E' il procedimento finalizzato ad ottenere l'accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 23, comma 01 del D.P.R. n. 380/2001, o in difformità da essa se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Nei casi in cui non è possibile l'accertamento di conformità, se la demolizione delle opere non suscettibili di sanatoria non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, si applicano le disposizioni dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 secondo cui il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale (cd. "Fiscalizzazione").

Le disposizioni dell'art. 34 si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'art. 23, comma 01 del D.P.R. n. 380/2001, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire.

Riferimenti normativi

art. 36 e art. 34 D.P.R. n. 380/2001

Termine per la conclusione del procedimento

Sessanta giorni, esclusi i giorni necessari per presentare eventuali integrazioni

N.B.

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' (SCA)

Breve descrizione del procedimento

La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato.

Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il titolare, o i suoi successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:

- attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
- certificato di collaudo statico ovvero, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

N.B.:

Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità nei casi prescritti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Riferimenti normativi

art. 24 D.P.R. n. 380/2001

art. 19 Legge n. 241/1990

Termine per la conclusione del procedimento

L'utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione certificata di agibilità corredata dalla prescritta documentazione.

N.B.:

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata, il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, il Comune dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

DENUNCIA PER OPERE STRUTTURALI

Breve descrizione del procedimento

Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio e le loro eventuali varianti, devono essere denunciate dal costruttore.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Alla denuncia devono essere allegati:

- il progetto dell'opera, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
 - una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
- A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi, esponendo:
- i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori;
 - per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
 - l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Il direttore dei lavori deve consegna al collaudatore la relazione a strutture ultimate, unitamente alla restante documentazione depositata presso lo sportello unico.

N.B.

Va utilizzata la modulistica regionale unificata sismica, approvata da Regione Lombardia (DGR 30.03.2016 n. X/5001)

Riferimenti normativi

art. 65 e art. 67 D.P.R. n. 380/2001

Termini per la conclusione del procedimento

Contestuale all'inoltro della documentazione;

in particolare, le tempistiche prescritte dalla legge per effettuare i connessi adempimenti da parte del privato sono:

- Denuncia: contestuale all'inizio delle opere;
- Deposito relazione finale e certificati di prova: entro sessanta giorni dall'ultimazione delle strutture;
- Deposito collaudo: entro sessanta giorni dal completamento della struttura con la copertura dell'edificio.

DEPOSITO SISMICO

Breve descrizione del procedimento

Nelle zone sismiche (Caronno Varesino è classificato in Zona sismica 4), chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

N.B.

Va utilizzata la modulistica regionale unificata sismica, approvata da Regione Lombardia (DGR 30.03.2016 n. X/5001)

Riferimenti normativi

art. 93 D.P.R. n. 380/2001

L.R. n. 33/2015

Termine per la conclusione del procedimento

Contestuale all'inoltro della documentazione

CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Breve descrizione del procedimento

Si tratta dei contributi previsti per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; tali contributi possono essere richiesti da portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (o da chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo.

Le domande possono essere presentate al Comune in qualsiasi momento dell'anno. Entro il 1° marzo di ogni anno il Comune raccoglie le domande pervenute e ne verifica la sussistenza dei requisiti. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande (31 marzo) il Comune, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il proprio fabbisogno e ne predispone l'elenco, trasmettendolo alla Regione. La competente struttura regionale determina il fabbisogno complessivo trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo. Quando Regione Lombardia invia al Comune l'avviso del contributo assegnato, il Comune entro trenta giorni ne dà comunicazione al beneficiario e provvede ad erogare il contributo agli aventi diritto a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica di congruità delle spese sostenute.

Riferimenti normativi

Legge n. 13/1989

Circ. Min. LL.PP. 22.06.1989 n. 1669/U.L.

L.R. n. 6/1989

D.d.s. 15.12.2009 n. 14032

Termini per la conclusione del procedimento

31 marzo di ogni anno, per stabilire il fabbisogno annuale a seguito delle domande pervenute

30 giorni per trasmettere al beneficiario la comunicazione del contributo assegnato da parte della Regione

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA

Breve descrizione del procedimento

Si tratta del rilascio di un'attestazione che dimostri la disponibilità di un alloggio idoneo da parte delle persone che non possiedono la cittadinanza italiana e che necessitano di permessi di vario tipo, prescritti dalle norme vigenti in materia di disciplina dell'immigrazione.

Il Comune ordinariamente effettua una verifica dell'idoneità dell'alloggio sulla base degli atti d'ufficio e della documentazione prodotta dal richiedente; solo in casi particolari può essere effettuato sopralluogo per accertare se sussistano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti.

Riferimenti normativi

D.Lgs. 25.07.1998, n. 286

D.P.R. 31.08.1999, n. 394

Deliberazione di G.C. n. 26 del 18.02.2002

Deliberazione di G.C. n. 74 del 21.04.2010

Circolare del Ministero dell'Interno, prot. 0007170 del 18.11.2009

Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 3/12 del 17.04.2012

Termine per la conclusione del procedimento

Trenta giorni

DEPOSITO E VIDIMAZIONE FRAZIONAMENTO

Breve descrizione del procedimento

E' la registrazione e vidimazione dei frazionamenti catastali dei terreni che non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulta, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.

Riferimenti normativi

art. 30 D.P.R. n. 380/2001

Termine per la conclusione del procedimento

Contestuale all'inoltro della documentazione

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Breve descrizione del procedimento

Si tratta del rilascio del certificato che contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti aree site nel territorio comunale, necessario in quanto gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica

L'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica non si applica quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

Riferimenti normativi

art. 30 D.P.R. n. 380/2001

Termine per la conclusione del procedimento

Trenta giorni

N.B.:

Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO

Breve descrizione del procedimento

Si tratta del procedimento complesso finalizzato all'approvazione del piano urbanistico richiesto per poter successivamente procedere all'edificazione in un'area del territorio comunale, in attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel Documento di Piano del PGT.

Riferimenti normativi

artt. 12, 13, 14 e art. 46 L.R. 12/2005

art. 5 delle Norme tecniche del Documento di Piano del PGT

Termini per la conclusione del procedimento

Termini indicati dall'art. 14 L.R. 12/2005 per piani attuativi conformi alle previsioni del PGT

Termini indicati dall'art. 13 L.R. 12/2005 per piani attuativi in variante alle previsioni del PGT

LINK AI RIFERIMENTI NORMATIVI ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013

NORME DI LEGGE STATALE

Legge n. 241/1990

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-11;291!vig=>

D.P.R. n. 184/2006

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-12;184!vig=>

D.Lgs. n. 33/2013

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=>

D.P.R. n. 380/2001

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=>

D.Lgs. n. 222/2016

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222!vig=>

D.Lgs. n. 128/2006

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128!vig=>

Legge n. 13/1989

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13!vig=>

D.Lgs. n. 286/1998

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig=>

D.P.R. n. 394/1999

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-31;394!vig=>

DIRETTIVE EMANATE DALL'AMMINISTRAZIONE (Comune di Caronno Varesino)

Deliberazione di G.C. n. 26 del 18.02.2002

<http://www.comune.caronnovaresino.va.it/edilizia-privata-e-urbanistica/>

Deliberazione di G.C. n. 74 del 21.04.2010

<http://www.comune.caronnovaresino.va.it/edilizia-privata-e-urbanistica/>

Norme tecniche del Piano delle Regole del PGT

<http://www.comune.caronnovaresino.va.it/edilizia-privata-e-urbanistica/>